

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 25

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LABRIOLA, CASALINUOVO, FELISETTI, LAGORIO,
MAGNANI NOYA MARIA, DE MARTINO, FORTUNA,
SALADINO**

Presentata il 20 giugno 1979

Abrogazione delle norme che attribuiscono alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la definizione dei ricorsi in materia di rapporto di impiego dei propri dipendenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha la finalità di ricondurre nella competenza del giudice naturale del rapporto di pubblico impiego (Tribunale amministrativo regionale in primo grado e Consiglio di Stato in appello) una materia — la cosiddetta giurisdizione domestica della Corte dei conti — che l'articolo 28 della legge 25 giugno 1908, n. 290, attribuì alla Corte dei conti, apportando una grave deroga al sistema di giustizia amministrativa già allora vigente, in nome della autonomia da riconoscere a quell'istituto a tutela delle funzioni giurisdizionali e di controllo ad esso affidate.

Il provvedimento legislativo, di iniziativa governativa, dovette superare notevoli resistenze in Parlamento e la dottrina del tempo (Mortara, Trentin, Vicario) accolse l'innovazione con perplessità e in qualche caso con vivaci critiche (secondo il Vicario, la soluzione era « la meno accettabile,

essendo in aperta contraddizione coi principi fondamentali che regolano la giustizia amministrativa »).

In effetti non poteva non apparire sospetta la cura posta dal Governo nel difendere da improbabili abusi di organi giurisdizionali esterni l'autonomia di una Corte dei conti sulla quale il Governo stesso esercitava ingerenze ben più pericolose, con la provvista del presidente, del procuratore generale e di tutti i consiglieri (solo nel 1923 la metà dei posti di consigliere sarebbe stata riservata ai magistrati di carriera).

Se questo Foro particolare non incontrò molto favore fin dall'epoca in cui fu istituito, la sua incongruenza appare ora con tutta chiarezza, alla luce sia dei precetti costituzionali che riguardano in generale la tutela giurisdizionale dei cittadini nei confronti dell'amministrazione, sia di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

quelli che assicurano l'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti; indipendenza che non può essere sacrificata a vantaggio di una autonomia dell'istituto gestita da ristretti vertici, come ancora oggi accade, ma che invece va valorizzata proprio perché è per mezzo di essa che tale autonomia deve realizzarsi.

I componenti del collegio delle sezioni riunite in sede di giurisdizione domestica sono scelti discrezionalmente, all'inizio di ogni anno, da quello stesso presidente della Corte che esercita poteri amministrativi e disciplinari esplicantisi in atti della cui legittimità quel collegio è chiamato a giudicare inappellabilmente. Ora, se si pensa che il trasferimento dei magistrati da ufficio ad ufficio, anche di sedi diverse, è disposto discrezionalmente dal presidente, sentito il consiglio di presidenza; che il presidente ha vasti poteri disciplinari su referendari e primi referendari ed ha, in esclusiva col Governo, l'iniziativa del procedimento disciplinare contro consiglieri e presidenti di sezione; che il consiglio di presidenza, da lui presieduto, provvede in materia di promozioni dei magistrati, quasi tutte « a scelta » e senza predeterminazione dei criteri di scelta; che altrettanto ampi sono i poteri del presidente e del consiglio di presidenza nel conferire o nell'autorizzare incarichi speciali; che il presidente è ancora preposto alla sezione di controllo sugli atti statali, compresi quelli della stessa Corte, e che può modificare nel modo che gli è più gradito la composizione di tale sezione, mediante il potere di trasferimento suddetto nei riguardi dei singoli membri (i consiglieri delegati al controllo sugli atti di ciascuna amministrazione, compreso quello competente per la presidenza del Consiglio dei ministri e della Corte dei conti); che a tali poteri sono soggetti anche i magistrati scelti dal presidente per comporre le sezioni riunite in sede di giurisdizione domestica e che alcuni di questi magistrati fanno parte anche del consiglio di presidenza; se ne deve dedurre che sarebbe vano attendersi risultati soddisfacenti da una revisione di aspetti particolari della disciplina di que-

sto arcaico istituto e che l'unica soluzione razionale e rispettosa del principio della imparzialità del giudice, nel senso della sua estraneità alla lite, per quanto è nelle umane possibilità, può essere quella consistente nel ricondurre la materia nell'ambito del suo giudice naturale.

E anche in una Corte dei conti in ipotesi riformata, attraverso la necessaria revisione di tutte quelle norme ordinarie per le quali essa risulta ancora all'esterno inquadrata nell'esecutivo e all'interno organizzata in modo che il margine di autonomia concessale come *corpus* venga gestita da un ristretto gruppo dirigente; e anche in tale ipotesi, dunque, sussisterebbe tuttavia l'esigenza che il giudizio sulla legittimità degli atti di amministrazione del personale si svolga in un ambiente estraneo a quello dove essi sono stati proposti o adottati, onde evitare che quel giudizio venga facilmente influenzato dagli stessi interessi, pregiudizi, suggestioni, che hanno potuto condizionare la formazione degli atti stessi.

La soluzione proposta, d'altra parte, realizzerebbe anche per i dipendenti della Corte dei conti il doppio grado di tutela giurisdizionale, già attuato per tutti gli altri pubblici dipendenti con la istituzione dei tribunali amministrativi regionali; esigenza tanto più sentita in quanto avverso le sentenze della Corte dei conti non è ammesso neanche il ricorso per Cassazione per violazione di legge, ma solo quello per motivi di giurisdizione (articolo 111 della Costituzione).

Il provvedimento legislativo che si propone non incontra ostacoli nelle disposizioni dell'articolo 103 della Costituzione, concernenti le attribuzioni della Corte dei conti, come la Corte costituzionale ha sottolineato nella sentenza n. 135 del 1975 nella quale (paragrafo 3) si rileva che la giurisdizione domestica è da ritenere compresa nelle « altre (materie) indicate nella legge », secondo il riferimento contenuto nel suddetto articolo 103, ma che « ciò non equivale necessariamente a ritenere che anche la giurisdizione domestica della Corte dei conti sia stata costituzionalizzata ».

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Sono abrogati l'articolo 3, primo comma, del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e l'articolo 2, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, nella parte in cui attribuiscono alla Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale la competenza a decidere i ricorsi in materia di rapporto di impiego dei dipendenti della Corte stessa.

Sono pure abrogati l'articolo 13, penultimo comma, e l'articolo 65 del predetto testo unico e gli articoli 59 e 60 del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038.

I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasmessi, entro trenta giorni da tale data, al tribunale regionale competente per territorio.

Se nell'esame di tali ricorsi il tribunale rileva la mancanza di adempimenti che non erano richiesti nel procedimento davanti alla Corte dei conti, assegna alla parte interessata un congruo termine perché vi provveda.